I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/68 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1968

relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore sono oggetto di un commercio importante, da un lato, all'interno della Comunità e, d'altro lato, tra gli Stati membri e i paesi terzi; che il mantenimento e lo sviluppo di queste correnti di scambio esigono la determinazione di norme comuni di qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate norme di qualità per i bulbi, i tuberi, le radici tuberose, le zampe e i rizomi, allo stato di riposo vegetativo, della voce 06.01 A della tariffa doganale comune.

Dette norme di qualità sono definite in allegato.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1968, i prodotti di cui all'articolo 1 che non siano conformi alle norme di qualità:

— non possono, all'interno della Comunità, essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore per il fabbisogno personale, né dai commercianti né direttamente dai produttori,

— non sono ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga alla disposizione prevista dal secondo trattino del paragrafo 1 per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi.

L'autorizzazione viene accordata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68; con la stessa procedura vengono fissate le condizioni alle quali potrebbe essere subordinata l'autorizzazione dianzi citata.

3. Nel caso in cui per i prodotti del raccolto 1968 sopravvengano difficoltà derivanti dall'entrata in applicazione del presente regolamento che rendano necessarie deroghe a taluni criteri delle norme di qualità, tali deroghe sono adottate per una durata da determinare, su richiesta di uno Stato membro, per i prodotti di cui trattasi, secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 12 marzo 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO

NORME COMUNI DI QUALITÀ PER I BULBI, TUBERI E RIZOMI DA FIORE

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano ai bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, della voce 06.01 A della tariffa doganale comune.

II. CARATTERISTICHE MINIME DI QUALITÀ

I prodotti devono essere:

— perfettamente rispondenti alla varietà,

— sani,

— interi, praticamente privi di lesioni,

— puliti,

— privi di umidità esterna anormale,

— ben sviluppati,

— praticamente privi di difetti.

I prodotti devono soddisfare alle legittime esigenze dei consumatori per quanto riguarda la loro facoltà di vegetazione e di fioritura.

III. CERNITA SECONDO IL CALIBRO

Per i prodotti sotto elencati sono prescritti calibri minimi e cernita secondo il calibro, secondo le misure indicate a lato:

N.	Prodotto Designazione botanica	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
1	Anemone coronaria	A, B, C	4 cm	4–5; 5–6; 6–7; 7–8; 8 e più
2.0	Begonia, non nominati	D	3 cm	3–4; 4–5; 5–6; 4–6; 6 e più
2.1	— tuberhybrida multiflora	D	2,5 cm	2,5–5; 5 e più
2.2	— tuberhybrida m. maxima	D	2,5 cm	2,5–3,5; 3,5–5; 5 e più
2.3	— x bertinii compacta	D		
2.4	— boliviensis O. Lamarck	D		
2.5	— x bertinii (Section Huszia)	D	3 cm	3–5; 5 e più
2.6	— x bertinii marginata	D		
3.0	Crocus (fioritura primaverile), non nominati	A, B	7 cm	7–8; 8–9; 9–10; 10 e più
3.1	— (specie), non nominati	A, B	5 cm	nulla
3.2	— imperati	A, B	4 cm	nulla
3.3	— minimus	A, B	4 cm	nulla
3.4	— tomasianus	A, B	4 cm	nulla
3.5	— fleischeri	A, B	3 cm	nulla
3.6	— laevigatus	A, B	3 cm	nulla
3.7	— neapolitanus «Vanguard» (sin. Cr. vernus) «Vanguard»	A, B	7 cm	7–8; 8–9; 9 e più
3.8	— kotschyanus (sin. Cr. zonatus)	A, B		
3.9	— sativus	A, B		
4	Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	E	40 g	nulla
	— dahlia a collarino	E	25 g	nulla
	— dahlia nana alveolata	E		
	— dahlia nana semplice	E		
	— dahlia nana topmix	E		
5	Freesia	A	4 cm	4–5; 5 e più
6.0	Gladiolus, a grandi fiori	A, B, C	8 cm	8–10; 10–12; 12–14; 14 e più
6.1	— primulinus	A, B, C	7 cm	7–8; 8–10; 10–12; 12 e più
6.2	— Heraud	A, B, C		
6.3	— Papillon	A, B, C		
6.4	— byzantinus	A, B, C	6 cm	6–7; 7–8; 8–10; 10–12; 12 e più
6.5	— communis	A, B, C		
6.6	— x nanus	A, B, C		
6.7	— x colvillei	A, B, C	5 cm	

N.	Prodotto Designazione botanica	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
7.0	Hyacinthus orientalis	A, B, C	14 cm	14–15; 15–16; 16–17; 17–18; 18–19; 19 e più
7.1	— — «Rosalie»	A, B, C	13 cm	13–14; 14–15; 15–16; 16 e più
7.2	— — «romanus»	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10–11; 11–12; 12–13; 13–14; 14–15; 15–16; 16 e più
7.3	— — var. albulus	A, B, C		
8.1	Iris «Wedgewood»	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10 e più
8.2	— Prof. Blaauw			
8.3	— xiphioides (inglese)	A, B, C	7 cm	7–8; 8–9; 9 e più
8.4	— x hollandica	A, B, C	6 cm	6–7; 7–8; 8 e più
	salvo le varietà seguenti:			
8.5	— — Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, le Mogul, Yellow Queen	A, B, C	5 cm	5–6; 6–7; 7 e più
8.6	— xiphium (spagnolo)	A, B, C	4 cm	4–5; 5 e più
8.7	— danfordiae	A, B, C	4,5 cm	4,5–5; 5 e più
8.8	— reticulata	A, B, C	5 cm	5–5,5; 5,5–6; 6 e più
8,9	— tingitana	A, B, C	9 cm	9–10; 10–11; 11 e più
9.1	Lilium speciosum	A	17 cm	
9.2	— henryi	A	16 cm	
9.3	— regale	A	16 cm	
9.4	— candidum	A	16 cm	
9.5	— croceum	A	14 cm	
9.6	— — cv. «Umbellatum»	A	14 cm	
9.7	— davidii var. willmottiae (sin. L. willmottiae)		12 cm	7–8; 8–9; 9–10; 10–12; 12–14; 14–16; 16–18; 17–18; 18–20; 20–22; 22–24; 24 e più
9.8	— tigrinum	A	10 cm	
9.9	— x tigrimax (sin. L. Maxwill)	A	10 cm	
9.10	— formosanum	A	8 cm	
9.11	— (sin. L. philippinense var. formosanum)			
9.12	— pumilum (sin. L. tenuifolium)	A	7 cm	
10.0	— Narcissus, non nominati	F		
10.1	— tazetta «Constantinople»	A	13 cm	nulla
10.2	— — «Gloriosa»	A	13 cm	nulla
10.3	— — «Grand Monarque»	A	13 cm	nulla
10.4	— — «d'or aureus»	A	13 cm	nulla
10.5	— — «Paperwhite»	A	12 cm	nulla
10.6	— — «Papyraceus» (sin. N. taz totus albus)	A	10 cm	nulla

N.	Prodotto Designazione botanica	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
11	Ranunculus	F	«Rizomi» carnosi almeno 5 gemme	nulla
12	Sinningia (sin. Gloxinia)	D	4 cm	4–5; 5–6; 4–6; 6 e più
13.0	Tulipa eccetto	A, B, C	Vaglio 11	11–12; 12 e più
13.1	— tulipani semplici precoci	A, B, C	Vaglio 10	10–11; 11–12; 12 e più
13.2	— tulipani doppi precoci	A, B, C	Vaglio 10	10–11; 11–12; 12 e più
13.3	— tulipani screziati, Bizarres, Bijbloemen, Rembrandt senza le varietà	A, B, C	Vaglio 10	10–11; 11–12; 12 e più
13.4	«Cordell Hull», «American Flag», «Montgomery»	A, B, C	Vaglio 11	11–12; 12 e più
13.5	— Tulipani «perroquet», Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfecta	A, B, C	Vaglio 9	9–10; 10–11; 11–12; 12 e più
	— Tulipani botanici	A, B, C	Vaglio 10	
13.6	Tulipa fosteriana	A, B, C	Vaglio 10	10–11; 11–12; 12 e più
13.7	— — «Rockery Beauty»	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10 e più
13.8	Tulipa kaufmanniana	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10 e più
13.9	— — Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	A, B, C	9 cm	9–10; 10–11; 11 e più
13.10	— — Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, C	Vaglio 8	8–9; 9–10; 10–11; 11–12; 12 e più
13.11	Tulipa kaufmanniana x greigii Hybrides	A, B, C		
13.12	Tulipa eichleri	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10 e più
13.13	— — cv. «Excelsa»	A, B, C		
13.14	Tulipa greigii	A, B, C	10 cm	10–11; 11–12; 12 e più
13.15	— praestans «Fusilier»	A, B, C		
13.16	— — tutti gli altri	A, B, C		
13.17	— — cv. «van Tubergens»	A, B, C	8 cm	8–9; 9–10; 10 e più
13.18	— — cv. «Zwanenburg»	A, B, C		
13.19	Tulipa acuminata	A, B, C		
13.20	Tulipa celsiana (sin. T. persica)	A, B, C	6 cm	6–7; 7–8; 8 e più
13.21	— marjoletti	A, B, C		
13.22	— orphanidea	A, B, C		

N.	Prodotto Designazione botanica	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; cfr. osservazioni)	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
13.23	— florentina	A, B, C		
13.24	— hageri	A, B, C		
13.25	— — «Splendens»	A, B, C		
13.26	— Kolpakowskiana	A, B, C		
13.27	— praecox	A, B, C	5 cm	5–6; 6–7; 7 e più
13.28	— silvestris «Major»	A, B, C		
13.29	— — var. taebris	A, B, C		
13.30	— tarda (sin. T. dasystemon)	A, B, C		
13.31	— chrysantha	A, B, C	3 cm	3–4; 4–5; 5 e più
13.32	— Tulipani botanici, non nominati	A, B, C	4 cm	4–5; 5–6; 6 e più

Osservazioni:

A = *Circonferenza:* le dimensioni indicate si riferiscono alla circonferenza massima misurata perpendicolarmente all'asse della gemma.

B = *Vaglio:* le dimenisoni indicate si riferiscono ai vagli usati per la calibrazione. La categoria di calibrazione è determinata dal vaglio attraverso il quale il bulbo non passa più e dal vaglio immediatamente superiore.

C = *Gamma normale:* in una determinata partita le dimensioni comprese nella stessa categoria di calibrazione devono essere rappresentate in modo uniforme.

D = *Diametro:* le dimensioni indicate si riferiscono al diametro massimo misurato perpendicolarmente all'asse della gemma.

E = *Peso.*

F = *Cernita a mano:* la cernita dei bulbi in categorie di calibrazione viene effettuata a vista.

IV. TOLLERANZE DI CALIBRO

Per i prodotti per i quali sono prescritti calibri minimi e categorie di calibrazione sono ammesse, per unità d'imballaggio, tolleranze di peso o di numero dei bulbi fino al 10 % di bulbi da fiore con un calibro superiore o inferiore ai calibri della categoria indicata, salvo il calo dovuto a normale essiccamento.

Non sono ammesse tolleranze per bulbi con calibro inferiore ai calibri minimi indicati, salvo il calo dovuto a normale essiccamento.

V. PRESENTAZIONE

Ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, ecc.) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione.

VI. INDICAZIONI ESTERNE

A. *PRODOTTI PRESENTATI IN CONFEZIONI*

Le confezioni devono recare in caratteri leggibili e indelebili le indicazioni seguenti:

I. Confezioni semplici

a) *Identificazione*

Imballatore o venditore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione;

b) *Natura del prodotto*

— genere (genus),

— specie (species),

— varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione «miscuglio»;

c) *Origine del prodotto* (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;

d) *Caratteristiche commerciali*

— numero di pezzi,

— categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali siffatti limiti sono prescritti,

— trattamenti preparatori, quando siffatti trattamenti hanno avuto luogo;

e) *Marchio ufficiale di controllo* (facoltativo).

II. **Unità destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari)**

a) *Identificazione*

imballatore o venditore | Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione;

b) *Natura del prodotto*

«Bulbi da fiore».

B. *PRODOTTI PRESENTATI ALLA RINFUSA PER LA VENDITA*

Per i prodotti presentati alla rinfusa per la vendita, devono essere portate a conoscenza del compratore, mediante etichette o cartellini, in caratteri visibili, le seguenti indicazioni:

— genere (genus),

— specie (species),

— varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione «miscuglio»,

— categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti.

C. *PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI*

Le indicazioni di cui ai punti A. I. e A. II. devono essere apposte sulle confezioni. L'esportatore può tuttavia iscrivere tali indicazioni in un bollettino di spedizione che accompagni le merci; nel caso, i colli recheranno un numero di riferimento.